

SENTENZA n. 10/2020

Tribunale Federale, in data 18 settembre 2020, composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

si è riunito a Roma, presso lo studio dell'Avv. Marco Leoni, sito in P.zza Adriana n. 5, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti del sig. Armando BARCHI, rinviato a giudizio per rispondere della violazione degli artt. 2 e 34 del Regolamento di Giustizia e Disciplina *"Per aver ingiuriato e minacciato i Sigg. CALCINARO Alessandro e GULLO Lorenzo, nonché per aver presenziato sul campo di gara senza averne diritto. In Ancona, 22/2/2020"*.

Il Tribunale federale così decide:

- ritenuto che per quanto riguarda il primo capo di incolpazione - e precisamente *"...aver ingiuriato e minacciato i Sigg. CALCINARO Alessandro e GULLO Lorenzo"* - non è stata raggiunta una prova sufficiente a dimostrare il comportamento contestato;
- rilevato che invece, per quanto riguarda il secondo capo di incolpazione - e specificatamente *"...aver presenziato sul campo di gara senza averne diritto"* - si deve ritenere raggiunta la prova dell'addebito. Invero, il medesimo incolpato ha dichiarato di essere stato autorizzato a presenziare sul campo di gara dei Campionati Nazionali di A2, svoltisi in Ancona, per la squadra femminile nonché - con un pass aggiunto - per un atleta straniero. Invece, nella denuncia presentata alla Direzione di Gara, in data 22.2.2020 e protocollata dalla FGI al numero di rep. 2188/SG del 26.2.2020, il medesimo incolpato ha dichiarato di non aver potuto *"prestare la giusta attenzione all'atleta Marco Barchi"* a causa dell'intervento di terze persone, con ciò ammettendo la sua presenza per motivi diversi rispetto a quelli per cui era autorizzato;
- considerato che il caso *de quo*, induce il Tribunale a suggerire una riflessione sull'opportunità di vincolare al rispetto della normativa federale tutti coloro i quali, ancorché non formalmente tesserati, svolgano un'attività rilevante per la FGI;

PQM

- **letti gli atti di causa;**
- **sentite le conclusioni del Procuratore federale e le dichiarazioni rese dall'incolpato;**
- **irroga al sig. Armando Barchi la sanzione della inibizione per mesi uno a partecipare da qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione.**

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

